



FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, articolo 5, commi da 4 a 14

Amministrato da:

BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A.

Via Aquileia, 1 - 33100 UDINE

Tel. 0432.245511 Telefax 0432.508015

Spettabile

BANCA DI CIVIDALE SCPA

VIA SEN. GUGLIELMO PELIZZO, 8-1

33043 CIVIDALE DEL FRIULI UD

N° Domanda 2.934

N° Fideiussione 2.889

FIDEIUSSIONE DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Premesso che:

- codesta spettabile BANCA DI CIVIDALE SCPA, di seguito denominata Banca, ha concesso a MENEGOZZI BARBARA un mutuo fondiario, ai sensi dell'art. 38 del Dlgs 385/93, per l'importo di euro _____ per la durata di mesi 300 e finalizzato all'acquisto di un immobile ubicato in Comune di UDINE (UD) del valore di euro _____
- la scrivente Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., di seguito denominato Mediocredito, ha esaminato la domanda per il rilascio di una garanzia integrativa ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0218/Pres. di data 12/10/2010 a valere sul mutuo di cui al paragrafo precedente, pervenuta in data 07 ottobre 2019 alla quale è stato assegnato il numero progressivo 2.934, ed ha valutato ammissibile tale domanda avendo accertato la sussistenza dei requisiti previsti dal predetto regolamento con il quale sono stati disciplinati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale istituito dalla legge regionale 26.2.2001, n. 4, di seguito denominato Fondo.

Tutto ciò premesso

1. Mediocredito, in qualità di soggetto amministratore del Fondo e per esso TION MAURO nato a UDINE (UD) il 19/12/1965, in ciò abilitato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dichiara di prestare, come presta, a favore di codesta spettabile Banca una fideiussione per l'importo di euro 21.000,00 (VENTIUNOMILA) a garanzia del perfetto adempimento delle obbligazioni che MENEGOZZI BARBARA assumerà nei confronti di codesta Banca con riferimento al suddetto contratto mutuo.
2. L'importo della presente garanzia, inizialmente fissato in euro 21.000,00 (VENTIUNOMILA), si ridurrà gradualmente in misura corrispondente all'ammontare delle prime quote capitali rimborsate così come previsto dal piano di ammortamento del mutuo fondiario originario sopra citato ovvero in misura corrispondente all'ammontare dell'estinzione anticipata parziale del mutuo.
3. La garanzia viene rideterminata in caso di riduzione del periodo di ammortamento del mutuo fondiario originario. Nel caso di erogazione parziale il valore della garanzia è commisurato alla quota del mutuo effettivamente erogata.
4. La presente garanzia si estingue naturalmente ad avvenuta scadenza delle prime quote capitali rimborsate così come previste dall'originario piano di ammortamento del mutuo fondiario fino a concorrenza dell'importo della garanzia medesima.
5. Gli importi che, in virtù della presente garanzia, saranno dovuti a codesta spettabile Banca dal Fondo a copertura delle perdite subite, verranno corrisposti solo dopo l'escussione da parte della Banca stessa di ogni altra garanzia acquisita.
6. Le obbligazioni derivanti dalla presente garanzia sono solidali e indivisibili.
7. Per ogni controversia in dipendenza dell'applicazione ed interpretazione della presente garanzia sarà competente in via esclusiva il foro di Udine.

BANCA MEDIOCREDITO
del Friuli Venezia Giulia S.p.A.

Udine, li 11 ottobre 2019